

ASSOCIAZIONE LE RONDINI - Odv -



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Assemblea n.1/2024 del 13 aprile 2024

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2024 presso la Sede dell'Associazione sita in Torrita di Siena - Via Parma,49 si è svolta, alle ore 15,30 l'Assemblea Straordinaria degli Associati in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione del giorno 12 aprile 2024, a seguito della convocazione del Presidente Signor Ianunzio Giuliano, con comunicazione del 19 marzo 2024 inviata o consegnata a tutti gli associati e allegata al presente verbale alla lettera A), come parte integrante e sostanziale, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno :

- 1) Modifiche da apportare allo Statuto del Terzo Settore dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano essere presenti in seconda convocazione nr. 15 soci oltre a nr. 2 deleghe depositate agli atti d'ufficio.

Constatato il numero legale dei partecipanti ai fini della validità giuridica dell'Assemblea vengono nominati dalla stessa rispettivamente Presidente il Sig. Ianunzio Giuliano e Segretario la Sig.ra Conti Lucia.

Prende la parola Il Presidente sull'unico punto all'ordine del giorno: la mancata iscrizione al RuntS (Registro unico del terzo settore) e conseguenziale richiesta di modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione come evidenziato e richiesto da parte dell'Ente delegato dalla Regione Toscana (L.R.T.53/2021) al controllo, di cui si allega copia al presente verbale alla lettera B).

Elenca i punti oggetto di modifiche e integrazioni richieste, ai sensi dell'art.16, comma 4, DM 106/2020, e debitamente apportate allo Statuto da parte dello studio, incaricato, per quanto di sua competenza.

Statuto di cui ne richiede l'approvazione per il successivo passaggio di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e, in ultimo, la nuova trasmissione della pratica tramite il portale del Ministero Lavori e delle Politiche Sociali.

ASSOCIAZIONE LE RONDINI - Odv -

Dopo breve discussione e constatato la mancanza di ulteriori approfondimenti, il Presidente,

Richiede

all'Assemblea dei Soci l'approvazione:

Dell' modifiche dello Statuto come richiesto e di procedere alla sua conseguente registrazione presso gli uffici dell' Agenzia delle Entrate;

- Di presentare nuova iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'assemblea all'unanimità, approva.

Il Presidente alle ore 18.15, constatata la mancanza di ulteriori interventi da parte dei presenti, dichiara chiusa la seduta e sciolta la riunione dando incarico al Segretario di provvedere, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, alle formalità come da statuto.

Il Presidente dell'Assemblea

Iannunzio Giuliano

Il Segretario

Corti Lucia



Imposta versata di € ESENTE
Registrato il - 8 MAG. 2024
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano
3

STATUTO
"ASSOCIAZIONE LE RONDINI - ODV"

Articolo 1

(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)



È costituita ai sensi del codice civile e del Codice del Terzo Settore CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**ASSOCIAZIONE LE RONDINI - ODV**", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Torrita di Siena - Via Parma, 49 - (Siena) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2

(SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA')

L'associazione ha come scopo: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, co.1 del Codice del Terzo Settore prevalentemente in favore di terzi:

- **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- Iniziative mirate alla crescita spirituale e culturale delle persone in situazione di handicap (fisico e/o psichico e/o mentale), alla loro integrazione sociale e relazionale, all'inserimento in attività lavorative e/o ricreative, alla predisposizione di occasioni di vacanza fuori dal loro usuale ambiente di vita quotidiana con eventuale partecipazione e coinvolgimento di loro familiari e degli associati in collaborazione con enti pubblici e privati che si prefiggano finalità analoghe;
- Iniziative mirate a favorire la riabilitazione sul piano fisico e psichico;
- Iniziative mirate all'avanzamento della ricerca scientifica, culturale, spirituale riguardanti le persone in situazione di handicap, all'acquisizione di formazione e aggiornamento attraverso convegni, conferenze, partecipazione a corsi d'aggiornamento, frequenza a corsi di specializzazione, borse e viaggi di studio (anche per acquisire conoscenze su novità tecnologicamente interessanti le persone in situazione di handicap);
- Iniziative dirette (con ogni mezzo) a favorire l'informazione circa l'handicap e l'accoglienza sociale delle persone in situazioni di handicap;
- Iniziative dirette a favorire l'accesso ad ogni servizio ritenuto utile per la famiglia delle persone in situazione di handicap.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle in interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n°. 107.

La loro individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee Guida con Decreto Ministeriale 9 giugno 2022.

Articolo 3

(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo riportando i propri dati anagrafici nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non essendo pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Accanto agli Associati si distinguono i Sostenitori, ossia persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che versano all'Associazione con donazioni sostengono l'attività dell'Associazione senza acquisire lo status di associato né alcuno dei diritti e doveri dell'Associato.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento della propria attività secondo il disposto dell'articolo 17 del CTS. I volontari sono assicurati per eventuali infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del CTS.

Articolo 4

(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- Denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'articolo 29 del CTS.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa di ingresso nonché la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea.

Articolo 5

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per decadenza, morte, recesso o esclusione.

L'associato, non in regola con il pagamento della quota sociale annuale entro i termini stabiliti dall'Assemblea, decade automaticamente senza la necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro degli associati.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso mediante delibera dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I diritti di partecipazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

(ORGANI SOCIALI)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri.
- L'Organo di controllo come disposto dall'articolo 30 e 31 del CTS.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7

(ASSEMBLEA)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 deleghe per associato.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante, avviso scritto da inviare con lettera semplice, o consegnata a mano, fax, e-mail, mediante avviso affisso alla sede o pubblicato sul sito

internet dell'associazione, o con altra modalità ritenuta opportuna e valida, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure, in mancanza, da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina il Segretario incaricato di verbalizzare la seduta dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione ed eventuali deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte, dal Segretario, in apposito registro a disposizione degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera l'importo della quota associativa annuale;
- attribuisce la qualifica di sostenitore su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ratifica i limiti dei rimborsi delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle spese dei volontari e degli organi sociali degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 8

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio;
- predisporre la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad affidati;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- redigere eventuale Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione stabilendone le mansioni ed eventuali compensi/rimborsi che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono scelti dall'assemblea fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da 3 a 9 membri e restano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominandoli tra gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

La mancata presenza del consigliere, dopo tre sedute del Consiglio Direttivo, decade in assenza di motivazioni valide e concrete.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e riportate su apposito verbale.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

(PRESIDENTE)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegna l'associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il residente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del CTS. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 dello stesso.

Oppure può essere monocratico, retto da un unico soggetto iscritto al RNRL al ricorrere dei casi previsti dall'articolo 31 del CTS:

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e della sua concreta funzionalità con riferimento alle disposizioni del Lgs 231/2001.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida impartite dal ministero.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, perdite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in rispetto della normativa vigente in materia di conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati oltre ai contributi dello stato, regioni, enti locali o di istituzioni pubblici o altro.

Articolo 12

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI).

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

(RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art.6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Articolo 14

(EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI)

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 15

(BENI IMMOBILI, MOBILI E ALTRI BENI)

L'associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Articolo 16

(RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Articolo 17

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente. Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini previsti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 18

(LIBRI)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuta a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione.

Articolo 19

(VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque nei limiti previsti dall'articolo 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro ritenuto retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 20

(PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

(QUOTA SOCIALE)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è Annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla carica di associato.

Articolo 22

(LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 23

(SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore oppure ai fini di pubblica utilità.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

provvisoria di

Approvato dall'Assemblea degli associati in data 13 aprile 2024

Il Presidente

Ianunzio Giuliano



3

116

08/05/2024

0,00

0,00

0,00

0,00

TZS24L000116000GG

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZS